



Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **2** R. V. - Seduta del **08-01-2019**

Oggetto: PRESA D'ATTO PROROGA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CALATAFIMI SEGESTA E VITA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE COMUNALE ING. STEFANO BONAIUTO, FUNZIONARIO TECNICO (CAT D -EX D3 / EC. D5) PER SEI ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI VITA EX LEGGE 158 DEL 30/12/2018 E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLO STESSO EX ART. 557 DELLA LEGGE 311/2004 (CD. SCAVALCO D'ECCEDEENZA) PER 12 ORE SETTIMANALI FINO AL 30/06/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno **otto** del mese di **gennaio** in Calatafimi Segesta nella Casa Comunale. In seguito a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor **SCIORTINO VITO** nella qualità di **SINDACO** con l'intervento dei Signori Assessori:

SCIORTINO VITO	SINDACO	P
PALMERI ROBERTO	ASSESSORE	P
TOBIA GIOACCHINO	ASSESSORE	P
FANARA MANUELA	ASSESSORE	P
GANDOLFO MARIA	VICE SINDACO	P

Ne risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Con l'assistenza del **Dott. Leonardo Lo Biundo** ha adottato la seguente deliberazione.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000:

Parere del Responsabile d'Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D'AREA

Calatafimi Segesta **08-01-2019**

f.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Parere dei Responsabili d'Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta **08-01-2019**

IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to Dott. Pietroantonio Bevilacqua

PREMESSO che il Comune di Vita con deliberazioni di Giunta Municipale numero 46 del 06/08/2018 e 49 del 12/09/2018 ha proceduto, a seguito di autorizzazione assunta con Delibera di Giunta Municipale del comune di Calatafimi Segesta numeri 156 e 157 del 02/08/2018 alla copertura del Posto di Responsabile dell'area Tecnica mediante utilizzazione del Responsabile del Settore III del Comune di Calatafimi Segesta, l'ingegnere Capo Funzionario Tecnico Stefano Bonaiuto (cat. D ex D/3 POS. ECONOMICA D5) mediante convenzione ex legge 145 del 30/12/2018 6 ore settimanali (cd. scavalco condiviso) e ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 per 12 pre settimanali (cd. scavalco d'eccedenza) fino al 31/12/2018

Vista la nota del Sindaco del Comune di Vita prot. n. 9392 del 12/12/2018 con cui si è richiesto di prorogare la convenzione, con il Comune di Calatafimi Segesta alle stesse condizioni pattuite con la precedente, dell'Ing. Stefano Bonaiuto, Funzionario Tecnico a tempo pieno ed indeterminato dell'Ente, cat. D, pos. econ. D5;

Considerato che il Sindaco di Calatafimi Segesta riscontrando la predetta nota ha manifestato l'intenzione a concedere la proroga in parola fino al 30/06/2019

Dato atto che il dipendente sopra richiamato ha dato la propria disponibilità all'utilizzo in convenzione;

Richiamato, altresì, l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 che prevede “*che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione*”;

Evidenziato

-che l'istituto giuridico della convenzione senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende ed in parte nell'ente convenzionato consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico (cfr il Ministero dell'Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.° 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, delibera Corte dei conti - sez. regionale di controllo Piemonte – n.223/2012/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti – sez. regionale Abruzzo del. N.92/2016);

- che le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni – Enti locali del 21 gennaio 2004, non sono da considerarsi forma di assunzione flessibile e quindi esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

Precisato che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “*che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti*”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione”;

Preso Atto che, la convenzione deve disciplinare, tra l'altro, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Visto il testo della Convenzione precedentemente stipulata che recepisce in modo esaustivo la disciplina per l'applicazione del predetto istituto contrattuale e le forme di ripartizione degli oneri finanziari del personale assegnato a tempo parziale presso questo ente, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che, per far fronte alle peculiari esigenze del proprio Settore Tecnico, il Comune di Vita, avente una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti, c ha richiesto di potere utilizzare ancora fino al 30/06/2019 per n. 12 (dodici) ore settimanali, secondo la formula di cui

l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, l'Ing. Stefano Bonaiuto, Funzionario Tecnico, dipendente a tempo pieno e indeterminato, Cat. D, Posizione Economica D5, di questo Ente, presso il quale è Responsabile del III Settore LL.PP.;

Visto il parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I – reso su richiesta del Ministero dell'Interno-Dipartimento Affari Territoriali, laddove è stata sottolineata la indiscussa specialità della previsione di cui al citato art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 , che rappresenta deroga legittima al principio di esclusività del rapporto di impiego pubblico di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la Circolare Ministero dell'Interno n. 2 del 21/10/2005, che ha recepito il citato parere n.2141 del 25/5/2005 del Consiglio di Stato Sezione I, concernente l'interpretazione da dare alla norma sopra richiamata che subordina l'utilizzo del dipendente pubblico ad un accordo tra le due amministrazioni utilizzatrici, confermando la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente, purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale;

Visto l'art. 4 del D. Lgs 8 aprile 2003 n.66, secondo cui “La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”.

Preso atto – come peraltro chiarito dalla magistratura contabile (Cfr. ex plurimis Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, Delib. 17/2008 dell' 8 maggio 2008) - che la previsione normativa di cui all'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 trova la sua ratio nell'esigenza di fronteggiare “peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall' esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie”.

Acquisita, per le vie brevi, l'ulteriore disponibilità dell'Ing. Stefano Bonaiuto a svolgere, fuori orario d'ufficio, presso il Comune di Vita attività lavorativa per n.12 (dodici) ore settimanali nel periodo indicato in oggetto, secondo l'istituto di cui l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004.

Considerato che, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'azione tra Enti locali, il Comune di Calatafimi Segesta, con il presente atto deliberativo manifesta anche la volontà di accordare la richiesta formulata dal Comune di Vita , autorizzando il proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato, Ing. Stefano Bonaiuto, a svolgere extra orario di lavoro per n. 12 (ore) settimanali attività lavorativa presso il predetto Comune fino al 30/06/2019;

Visto l'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Dato atto che la spesa connessa all'utilizzazione dell'Ing. Stefano Bonaiuto, extra orario di lavoro ordinario da parte del Comune di Vita per n.12 ore settimanali nell'arco temporale indicato, rimane a carico esclusivo del Comune di Vita e che quindi non incide sulla spesa di personale di questo Ente.

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

Richiamato l'art. 14 ccnl 22/01/2004

Visto il vigente O.R.EE.LL;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

PROPONE

Approvare e prendere atto della proroga contenuta nello schema convenzione, da sottoscrivere tra il Comune di Calatafimi Segesta e il Comune di Vita, per l'utilizzo in convenzione fino al 30/06/2019, ai sensi della Legge 30/12/2018 n. 145 per l'utilizzo dell'Ing. Stefano Bonaiuto, Funzionario tecnico a tempo pieno ed indeterminato, Categoria D, pos. econ. D5, presso il Comune di Vita per n. 06 ore settimanali;

Di esprimere indirizzo favorevole all'utilizzazione, presso il Comune di Vita, dell'Ing. Stefano Bonaiuto, Funzionario Tecnico, dipendente a tempo pieno e indeterminato, Cat. D, Posizione Economica D5, di questo Ente, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. m. 311/2004 e smi;

Di dare atto che il predetto Ing. Stefano Bonaiuto, svolgerà attività lavorativa extra orario di lavoro presso il Comune di Vita per n.12 (dodici) ore settimanali fino al 30/06/2019;

Di dare atto che la spesa per l'utilizzazione extra orario di lavoro dell'Ing. Stefano Bonaiuto presso il Comune di Vita graverà interamente ed esclusivamente sul competente intervento del Bilancio di Previsione del suddetto Ente;

Di dare atto che l'utilizzazione extra orario di lavoro dell'Ing. Stefano Bonaiuto presso il Comune di Vita potrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente presso questo Ente né potrà contrastare con eventuali esigenze sopravvenute dell'Ufficio di appartenenza;

Di dare atto, altresì, che il predetto schema di convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Di autorizzare, pertanto, il Sindaco a sottoscrivere lo schema di convenzione in questione;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Vita che avrà l'onere entro 10 giorni dalla presente di trasmettere apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa per l'utilizzo del Dipendente in convenzione per sei ore settimanali fino al 30/06/2019

Di rendere la deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione, stante l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenziali

II RESPONSABILE DEL SETTORE II
Servizi Finanziari, tributari e personale
Dott. Pietroantonio BEVILACQUA

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;

Viste le attestazioni ed i pareri resi;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;

Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il provvedimento approvato;

Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:

II SINDACO
f.to Dott. VITO SCIORTINO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to ROBERTO PALMERI

II SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Leonardo Lo Biundo

È copia conforme per uso amministrativo.

Calatafimi Segesta _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Leonardo Lo Biundo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **08-01-2019**

Data **08-01-2019**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
f.to

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell'addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal **08-01-2019** al **23-01-2019**

Data **24-01-2019**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Leonardo Lo Biundo

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **08-01-2019**:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art 134, comma 3, D.lgs. n. 267/00)
- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.lgs. N. 267/00)

Data **08-01-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Leonardo Lo Biundo